



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Registro contratti Asl to4 n. _____/2023

CONTRATTO - SCRITTURA PRIVATA

PER LA FORNITURA DI ADESIVO SINTETICO CUTANEO E

CHIRURGICO PER L'A.S.L. TO4, PER UN PERIODO 36 MESI PIU'

EVENTUALI ULTERIORI 24 MESI DI RINNOVO

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 (di seguito ASL TO4) con sede

legale in Chivasso (TO), Via Po 11 (codice fiscale e partita IVA n°

09736160012) nella persona di Ugo Pellegrinetti, domiciliata ai fini del

presente atto presso la sede legale dell'ASL TO4, nella sua qualità di

Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi

dell'Azienda medesima, in forza della deliberazione del Direttore Generale n.

728 del 13/07/2021 acquisendo pertanto la competenza a stipulare

direttamente in nome e per conto dell'Azienda i contratti di acquisizione e

gestione logistica di beni e servizi

E

la Ditta _____, Via _____, P.Iva _____ C.F. _____,

tel. _____ fax _____ e-mail _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di

_____ n. _____, nella persona del Sig. _____, nato a

_____ il _____, CF _____, domiciliato per l'atto presso la

sede della ditta, che interviene nel presente atto in qualità di _____

della ditta _____ (di seguito anche Appaltatore, Fornitore e/o

Impresa)

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 939 del 28/11/2023 esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta procedura di gara ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. per un periodo di mesi 36 mesi con possibilità di riaffidare per ulteriori 24 mesi, approvando nel contempo il bando di gara e il capitolato speciale.

- a seguito dell'esperimento di tutte le procedure di gara, con determinazione della S.C. Acquisizione e gestione logistica beni e servizi dell'ASL TO4 n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura suddetta;

- l'Impresa ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € _____ (ridotta del 50% in quanto in possesso di certificazione ai sensi del Codice Contratti) prestata con fideiussione n _____ del _____ rilasciata da _____

- l'ASL TO4 ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'appaltatore aggiudicatario e (eventuale) al subappaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e smi. Per quanto riguarda le informazioni antimafia, questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e smi, ha inviato la relativa richiesta al Sistema automatizzato BDNA del Ministero degli Interni, pertanto il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva;

- con determinazione n. _____ del _____ è stato autorizzato il subappalto come segue: _____

- (oppure)- l'appaltatore non ha ritenuto di ricorrere all'istituto del subappalto;

- - l'appaltatore ha rimborsato all'ASL TO4 le spese di pubblicità dell'estratto del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani, addebitate ai sensi dell'art. 225 del D. Lgs36/2023, pari a €.....

Tutto ciò premesso e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è l'affidamento della fornitura di ADESIVO SINTETICO CUTANEO E CHIRURGICO PER LE AA.SS.LL. TO4 E CITTÀ' DI TORINO, PER UN PERIODO 36 MESI PIU' EVENTUALI ULTERIORI 24 MESI DI RINNOVO

Le quantità riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto, sono espresse a titolo indicativo, potendo l'Azienda Sanitaria ordinare con riguardo alle effettive necessità, quantitativi minori o maggiori di quelli indicati, e l'Impresa dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

La Ditta aggiudicataria non potrà, comunque pretendere alcun risarcimento nel caso, nel periodo contrattuale previsto, non venisse eseguito alcun acquisto dei prodotti aggiudicati alla medesima, o le quantità acquistate dovessero rivelarsi inferiori a quelle definite in sede di gara.

Le caratteristiche della fornitura devono essere conformi a quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto. La fornitura è affidata ed assunta sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotte e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, che si intende parte integrante del presente atto benché non allegato, nonché dagli atti che

servirono di base alla gara e che la ditta aggiudicataria della presente fornitura dichiara di conoscere, confermare ed accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2. (Durata della fornitura)

La fornitura in oggetto avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, fatta salva la rinnovazione prevista all'articolo del disciplinare di gara. In tale caso, potranno essere eventualmente rinegoziate a favore di questa Azienda Sanitaria le condizioni contrattuali. L'opzione di rinnovo del contratto può essere esercitata dalla ASL TO4 un periodo di 24 mesi e per un importo calcolato con riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara.

L'ASL si riserva altresì il diritto di prorogare il rapporto contrattuale di quanto necessario per l'installazione degli eventuali sistemi subentranti (stesso fornitore o diverso); resta inteso che dovrà essere consentito al soggetto aggiudicatario subentrante il montaggio in parallelo di qualunque altra apparecchiatura che risultasse aggiudicata, in modo da consentire l'avvicendamento alla fine del periodo contrattuale.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 3. (Importo contrattuale)

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale relativo all'affidamento della presente fornitura, è di Euro € _____ (Iva esclusa) .

L'importo annuo è pari ad € _____ (Iva esclusa)

****[\(in caso di RTI\)](#) Art. (Fatturazione e liquidazione a favore di**

raggruppamenti temporanei d'impresa)

Per garantire una maggior trasparenza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di controllo dei dati, i pagamenti spettanti al raggruppamento

saranno effettuati dall'ASL TO4 alla società (capogruppo/mandataria ...) che emetterà fattura, salvo diverso accordo. -----

Art. 4. (Prezzi)

I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e si intendono comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel capitolato speciale con la sola esclusione dell'I.V.A.

Art. 5. (Prezzi per confezione e variazione confezionamento)

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, l'Impresa abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari e i nuovi prezzi per confezione (arrotondati alla seconda cifra decimale) saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari, fissi ed invariabili in sede id gara (arrotondati alla seconda cifra decimale) e il nuovo numero di pezzi per confezione. I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordinativi emessi successivamente all'accettazione della variazione.

Art 6. Revisione prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento unilaterale del prezzo.

Art. 7. Direttore di esecuzione del contratto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 dell'allegato 2.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il R.U.P verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione nominato con determinazione di aggiudicazione n_____ del_____.

In particolare il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e a titolo esemplificativo non esaustivo alla emissione degli ordinativi, liquidazione delle fatture, eventuale revisione prezzi nonché contestazione delle eventuali inadempienze riscontrate e applicazione delle eventuali penali. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al DM 49 del 7/3/2018

Art. 8. Verifica di conformità

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire. La fornitura in oggetto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel disciplinare di gara e tecnico e delle norme contrattuali. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione. Successivamente alla verifica di conformità,

si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ("cauzione definitiva").

Art. 9. Consegna

Le consegne dovranno essere effettuate presso la sede indicata sull'ordine entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione (NB: non dal ricevimento) dell'ordine, che verrà trasmesso con sistemi di trasmissione informatizzati concordati con il fornitore, nelle quantità di volta in volta indicate.

Sul documento di trasporto dovranno essere chiaramente indicate eventuali precauzioni o avvertenze particolari da attuare per la conservazione dei prodotti inviati, così come dovranno essere indicati il lotto di produzione e la data di scadenza dei prodotti inviati.

Le consegne dei colli voluminosi dovranno avvenire con mezzi di trasporto dotati di sponda idraulica e la merce dovrà pervenire in imballi su pedane EUR (cm 80 x 120); l'ingombro in altezza del materiale dovrà essere max 130 cm. Qualora le dimensioni sopra indicate non vengano rispettate, la merce potrà essere respinta. Delle pedane con cui verranno effettuate le consegne non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione avverrà a discrezione dell'Azienda Sanitaria. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna.

Le ditte aggiudicatrici non potranno pretendere un minimo fatturabile per ogni ordine emesso.

Ogni consegna deve essere quindi preventivamente concordata con il servizio che emette l'ordine, con esclusioni di consegne in blocco.

In caso di urgente necessità i prodotti ordinati dovranno essere consegnati entro 48 ore dalla richiesta fatti salvi i diversi termini che saranno eventualmente concordati. Qualora non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata..

Art. 10. Trasferimento proprietà beni (materiale di consumo)

La proprietà dei materiali oggetto della fornitura è trasferita all'Azienda Sanitaria dalla data di consegna nei locali dell'Azienda stessa. Restano pertanto a carico del soggetto aggiudicatario i rischi di perdita e danni conseguenti al trasporto e alla sosta in attesa dell'utilizzo, nei locali dell'Azienda Sanitaria, ad eccezione della perdita e danni a questa imputabili.

Art. 11. (Acquisti sul libero mercato ed esecuzione in danno)

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, è' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne.

In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda Sanitaria respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori

spese.

Art. 12. (Controlli sulle forniture)

Agli effetti dei requisiti qualitativi e quantitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna non impegnerà all'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria contraente che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa con "riserva di controllo" e la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze qualitative e/o quantitative verranno tenuti a disposizione della ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la ditta stessa deve provvedere al ritiro e alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. Nel caso la ditta non adempia al ritiro della merce difettosa o discordante, l'Azienda sanitaria ha facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di procedere allo smaltimento delle stesse.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta. Le spese per eventuali analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso, il fornitore deve sostituire i prodotti entro cinque giorni con altri aventi i requisiti richiesti. L'Azienda Sanitaria non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dal fornitore.

Art. 13. (Sostituzione prodotti)

Il soggetto aggiudicatario potrà proporre, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti di materiale analogo a quello

fornito che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la sostituzione dei prodotti aggiudicati con gli articoli di nuova produzione, mantenendo le stesse condizioni economiche.

Nel caso in cui gli articoli aggiudicati non siano invece più prodotti, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria acquistare i nuovi prodotti proposti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara ovvero rifiutarli, quando con proprio insindacabile giudizio giudichino i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze del settore di utilizzo.

La sostituzione dei prodotti è comunque sempre subordinata al giudizio tecnico formulato dall'Azienda Sanitaria.

I costi derivanti dalle modifiche conseguenti la fornitura di un prodotto diverso da quello offerto sono a totale cura ed onere del soggetto aggiudicatario. Resta inteso che rimane a cura ed onere della ditta fornitrice ogni altra incombenza derivante dalle azioni di ritiro.

Art. 14. (Ritiro dei prodotti)

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura.

Art. 15. Modalità di fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente all'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura e dovranno essere redatte secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine contabile dell'ASL TO4. La liquidazione della fattura è disposta previo accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità rispetto alle prestazioni dovute. I mandati di pagamento saranno

emessi nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, è quello legale. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Locale TO4 Via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) - p.iva 09736160012

Il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it) per l'invio delle fatture all'ASL TO4 è il seguente: G9K5L3

Art. 16. Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario ha comunicato la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

Dovrà essere comunicata tempestivamente ogni eventuale modifica.

In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuata esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario

dedicato (c.d. “obbligo di tracciabilità”) pena la nullità assoluta del contratto di appalto (Clausola risolutiva).

A tal fine il Codice Identificativo Gara (C.I.G. derivato) di riferimento è il seguente: _____

Art. 17. Tesoreria dell’Azienda sanitaria

La Tesoreria dell’ASLTO4 è attualmente l’Istituto bancario INTESA SANPAOLO. E’ obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell’ASL TO4. L’Azienda sanitaria è intestataria del seguente conto corrente: Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia di Ivrea, Piazza Balla 7, 10015 Ivrea (TO) conto corrente bancario n. 100000046184 intestato all’ASL TO4 - Codice IBAN: IT 81 S 03069 30540 100000046184.

Art. 18. Cessione del contratto

Ai sensi dell’art. 119 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatti salvi i casi di cui all’art. 120, tra cui ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

Art. 19. Cessione di crediti derivanti da contratto

Ai sensi dell’art. 120, comma 12, del vigente Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023, la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria TO4.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace ed opponibile all’Azienda Sanitaria TO4 qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione. In ogni caso l’Amministrazione cui è stata

notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

Art. 20. Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti), nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ASL TO4 potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto.

Come previsto dagli atti di gara inoltre ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 D.L. 34/2023, come modificato dalla Legge di conversione n. 56 del 26/05/2023, in ipotesi di assunzione di personale in esito a procedure concorsuali o di nuova e differente organizzazione aziendale che consenta la riduzione dei costi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà – con riferimento a ciascun Lotto – di ridurre consequenzialmente il fabbisogno sopra indicato nelle tabelle di cui al punto 3, anche in misura inferiore al quinto, dando preavviso all'aggiudicatario sessanta giorni prima dell'operatività della riduzione che ecceda il quinto dell'importo contrattuale.

Art. 21. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria TO4 fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara. Nei sessanta giorni successivi l'ASL TO4 può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della Stazione Appaltante tutti gli effetti loro attribuiti per legge.

Art. 22. Inadempimenti contrattuali

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta, mediante lettera inviata a mezzo Pec le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile Unico del Progetto (RUP). In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria ritiene di disattenderle.

Art. 23. Penalità

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali la Ditta aggiudicataria non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'A.S.L. TO4 contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, A.S.L. TO4, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) secondo cui "Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

L' A.S.L. TO4 farà pervenire per iscritto alla Ditta aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni di inadempimento (anche parziale), nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o di segnalazioni pervenute, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della nota di contestazione; la medesima non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.

Qualora le controdeduzioni non vengano presentate entro il termine di cui sopra o non vengano accettate dall' A.S.L. TO4, verranno applicate le penali

sopra descritte.

Art. 24. Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;

b) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi;

c) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

L'azienda sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le stesse, qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Sanitaria è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

Art. 25. Risoluzione del contratto

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, nei casi previsti dall'art. 122 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e nei seguenti casi:

- a) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- c) per ripetute inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali nell'arco di un breve periodo di tempo;
- d) interruzione non giustificata della fornitura;
- e) subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- f) cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;
- g) gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- h) ulteriori inadempienze della Ditta aggiudicataria dopo la comminazione di più penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- i) constatazione di casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
- j) comminazione di più penali per ritardata consegna in un breve periodo di tempo;
- k) gravi inadempienze, tali da pregiudicare il regolare svolgimento della fornitura;

l) comportamento del fornitore contrario al P.T.P.C. e alle norme del Codice di Comportamento dell'ASL TO4.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l'Azienda sanitaria dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto.

Art. 26. Clausola limitativa delle proponibilità di eccezioni

Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal procedimento di gara. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria interessata e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 27. Recesso unilaterale

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà, di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nei seguenti casi:

- in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione

funzionale e/o territoriale che abbiano incidenza nella esecuzione della fornitura, facendo venir meno la necessità della prestazione oggetto del presente contratto;

- per motivate esigenze di pubblico interesse;
- qualora nel corso della validità del periodo contrattuale diventino efficaci, relativamente alla fornitura in oggetto, Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale-S.C.R.) a condizioni economiche inferiori a cui il soggetto contraente decida di non conformarsi.

Il recesso si attua con semplice preavviso, senza che il contraente possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali lo stesso dichiara espressamente di rinunciare.

Il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, secondo il corrispettivo contrattuale pattuito.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Sanitaria. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 28. Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di prevenzione della

Corruzione e norme del Codice di Comportamento

Il fornitore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) adottato dall'ASL TO4 con

deliberazione n. 221 del 24/03/2023 nonché delle norme riportate nel Codice di Comportamento aggiornato con la deliberazione del Direttore Generale n. 920 del 21/10/2022 (consultabili all'indirizzo: www.aslto4.piemonte.it - Amministrazione Trasparente – il primo provvedimento alla voce “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione” e il secondo alla voce “Disposizioni Generali – Atti Generali”. Un comportamento contrario a tali disposizioni può comportare l'irrogazione di penalità fino alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 29. Protezione dati personali e dovere di riservatezza

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018, la ditta _____ prende atto che il presente contratto/convenzione/accordo comporta l'assunzione del ruolo di “Responsabile del trattamento dei dati” (di seguito denominato solo Responsabile) di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto. Il Responsabile non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, preventiva e generale, dell' ASL. TO4.

Il Responsabile è già stato reso edotto in ordine ai suoi impegni e doveri in materia di trattamento dati per conto del Titolare (di seguito denominato Titolare) mediante apposito atto nel corso della procedura di gara.

Il Responsabile si impegna a prestare le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità ed in particolare, nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura, finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle categorie di interessati, oggetto del presente appalto d in particolare il

Responsabile deve:

- svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e/o eventualmente giudiziari, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;

- adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche successivi, integrativi del contratto e alle indicazioni o best practices segnalate. Se richiesto dal Titolare, tali misure, definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento desumibili nel contratto, nonché, l'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza adottato, devono essere condivise formalmente con il Titolare dandone evidenza prima dell'avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta viene richiesto dal Titolare;

- redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;

• non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del contratto verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Titolare e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento stesso;

• restituire (comprese le copie) o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del contratto sulla base delle istruzioni fornite dal Titolare.

Il Responsabile deve inoltre:

• coadiuvare ed assistere il Titolare, nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:

- in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 12 a 22 del GDPR;

- in materia di notifica delle violazioni all'Autorità Garante (cd. data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;

• in conformità al principio di responsabilizzazione (cd. "accountability"), fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;

• informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del

Titolare in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;

- prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Titolare o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità);

- richiedere preventiva autorizzazione al Titolare qualora si intenda subappaltare o trasferire a terzi – nelle forme consentite dalle normative vigenti

- - specifiche attività che comportino il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporre al sub Responsabile o al soggetto terzo, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o nei suoi atti successivi ed integrativi.

Nei casi di cui al comma 1, è cura del Responsabile segnalare preventivamente il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà individuata quale Riferimento per intrattenere i rapporti con il Titolare in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.

Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile si impegna altresì a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato, non solo all'interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il

Responsabile anche in tale eventualità, assicura al Titolare che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

Nei casi di cui al comma 1, in particolare, il Responsabile è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal Titolare o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

Nei casi di cui al comma 1, al Responsabile è fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del Titolare o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del contratto/convenzione/accordo deve essere comunicata per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale abbia effettuato lecitamente copia o conservazione.

Il Responsabile è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

Il Responsabile assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al contratto/convenzione/accordo,

nonché di tutta la documentazione del Titolare o di suoi clienti. Tali doveri di riservatezza dovranno inoltre intendersi protratti per 10 anni.

Al contempo, anche il Titolare assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione fornita dal Responsabile.

Nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, o negli atti successivi ed integrativi del contratto, o nel caso in cui il Responsabile abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Titolare, esso sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Titolare – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Titolare da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione.

Il Titolare potrà sempre - nel caso in cui si verifichi una tale violazione - valutarne discrezionalmente il grado di gravità; qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Titolare avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto/convenzione/accordo.

Art. 30. Rinvio

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale di gara, e tutti gli atti connessi, che ha regolato la gara espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, il quale, sebbene non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di

gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Infine l'impresa è ovviamente tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Capitolato.

Art. 31. Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di Ivrea.

Art. 32. Spese di contratto, registrazione e varie

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese di bollo (€ 16,00 ogni quattro facciate), assolta in modo virtuale ex art.15 DPR 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata.

Art. 33. Riepilogo documentazione allegata

E' materialmente allegata al presente atto e costituisce parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

ALLEGATO A: prospetto affidamento

Patto d'integrità

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti: atti richiamati in premessa.

Il presente contratto è formato da numero 33 articoli, dall'Allegato A, dal Patto d'integrità.

Per L'Impresa

Per l'Azienda Sanitaria Locale TO4

§§§§§§§§§§§§

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. s'intendono specificatamente approvati gli articoli:

(tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa) – (Inadempienze) – (Cessione dei crediti derivanti dal contratto) – (Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.) – (Foro competente)

Per l'Impresa

§§§§§§§§§§§§